



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 175

OGGETTO: Ordinanza per l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio di diffusione "Coronavirus covid-19" obbligo di indossare le mascherine nei pressi di asilo nido, scuole materne, primarie, secondarie fermate dei mezzi di trasporto pubblico destinate al carico e scarico degli studenti e percorsi pedonali.

IL SINDACO

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto** numero 39 del 26 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione;
- **il decreto** legge 30 luglio 2020;
- **il decreto** numero 80 del 3 agosto 2020 del Ministro dell'Istruzione;
- **il dpcm** 7 agosto 2020;
- **il dpcm** 7 settembre 2020;

Preso atto:

- del "Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19" adottato dal Ministero dell'Istruzione in data 6.8.2020;
- del Decreto a firma del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9.9.2020 ed il relativo allegato sub 1 "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte" in cui si evidenzia che " *E' necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal comitato tecnico scientifico (CTS) per i protocolli di settore*" tra cui viene individuato " *il distanziamento sociale, tenendo presente il rischio di aggregazione e affollamento*";

Visto il verbale n. 104 del Comitato Tecnico scientifico in data 31 agosto 2020, in cui si rammenta *“che l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante ..., proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica”*;

Attesa la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento nei luoghi pubblici e privati;

Rilevato che la riapertura del nido, baby parking, materne e degli istituti scolastici, pur se con ingressi scaglionati in ragione dell'afflusso di persone può determinare fenomeni di assembramento, difficilmente controllabili, che potrebbero determinare possibili contagi;

Vista la relazione del Comando Polizia Locale;

Valutata quindi la necessità, per i motivi esposti, di obbligare chiunque ad indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali), con decorrenza dalla data odierna e fino al 15 ottobre 2020 compreso in prossimità degli istituti in concomitanza con gli orari di apertura degli stessi per l'ingresso e l'uscita degli alunni, oltre che nei percorsi pedonali individuati per raggiungere i plessi scolastici e le aree di fermata dei mezzi per il trasporto degli studenti;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonché l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00;

ORDINA

sino alla data del 15 ottobre 2020

1 - l'obbligo per chiunque di indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali), con decorrenza dalla data odierna e fino al 15 ottobre 2020 compreso, in prossimità degli istituti scolastici in concomitanza con gli orari di apertura degli stessi per l'ingresso e l'uscita degli alunni, oltre che nelle aree di fermata dei mezzi di trasporto pubblico in occasione del carico e scarico degli studenti e nei percorsi pedonali individuati per raggiungere i plessi scolastici presenti in città nelle seguenti strade:

- via Funicolare - tutto il percorso da corso Statuto alla stazione di partenza della Funicolare
- via Gallo
- p.zza Maggiore
- via Vitozzi, via delle Scuole,
- via di Ospedale, via Marchese d'Ormea;
- via Vico
- corso dello Statuto

- p.za Repubblica e via Durando
- p.za Perotti
- via Curazza
- via Cuneo
- via Nino Manera – corso Stati Uniti

2 - il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1) disposte con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'articolo 67 comma 4 del vigente regolamento Polizia Urbana;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza l'albo pretorio on line a fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42 comma 1 del d.lgs. 33/2013 ed inoltre venga trasmessa in copia :

1. Alla Prefettura di CUNEO – Ufficio Territoriale del Governo;
2. Al Dirigente scolastico Provinciale;
3. A tutti gli istituti scolastici della Città di Mondovì;
4. Al Comando Compagnia Carabinieri di Mondovì ;
5. Al Consorzio Grandabus;
6. Al Dipartimento istruzione – sede;
7. Centro formazione professionale Mondovì.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte, o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Mondovì, lì 19/09/2020

**IL SINDACO
ADRIANO PAOLO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.